

# REGOLAMENTO

## PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEI VANI DEL MERCATO COPERTO. (BOX)

### Art.1

I locali del mercato coperto sono destinati e classificati come segue:

NEGOZIO TIPO	"C 1"	dotati di WC e piano ammezzato con ubicazione centrale ed accessi diretti su strada carrabile
NEGOZIO TIPO	"C 2"	dotati di ampio locale negozio con annesso deposito e WC ed in posizione centrale
NEGOZIO BOX TIPO	"A 1"	dotato di semplice vano con ubicazione centrale ed accesso diretto su strada carrabile
NEGOZIO BOX TIPO	"B.1"	dotato di semplice vano e piano ammezzato con ubicazione laterale ed accesso indiretto dall'interno o dalla strada pedonale
NEGOZIO BOX TIPO	"A.2"	dotato di semplice vano con ubicazione laterale ed accesso indiretto dall'interno o dalla strada pedonale
NEGOZIO BOX TIPO	"B. 2"	dotato di semplice vano e piano ammezzato con ubicazione centrale ed accesso diretto su strada carrabile
LOCALI DEPOSITO TIPO D.1		Singoli, con superficie superiore a mq. 25
LOCALI DEPOSITI TIPO D.2		Singoli, con superficie a mq.6
LOCALI DEPOSITO TIPO	D.3	Collettivi con superficie inferiore a mq.6

Il Comune li concede in affitto con le modalità appresso indicate.

Approvato con Delibera di C.C. n° 23 del 16/3/1997

## Art.2

I box del mercato coperto saranno dati in concessione ai richiedenti purché in possesso di licenza commerciale o artigianale, o ai produttori agricoli come definiti dall'art.2 della L.59/63.

## Art.3

Per avere concessa l'assegnazione, l'interessato deve presentare istanza al Sindaco corredata dai seguenti documenti:

- 1) - Licenza di esercizio commerciale e/o artigianale o attestazione per la vendita dei prodotti agricoli (L.59/63).
- 2) - Certificato attestante la residenza nel Comune di Montevago.

## Art.4

In deroga al contenuto di cui all'art.2 l'assegnazione può essere effettuata anche preventivamente, a coloro che dimostrino di avere inoltrato domanda agli uffici competenti all'iscrizione per la categoria interessata.

In tal caso entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di assegnazione, l'interessato deve presentare la licenza commerciale.

## Art.5

Il canone della locazione viene fissato, ad inizio dell'anno finanziario, dalla Giunta Municipale per tutte le categorie indicate all'art.1.

Il canone di locazione è soggetto ad aggiornamento biennale sulla scorta di appositi conteggi effettuati dall'U.T.C. in relazione ai coefficienti ISTAT.

Il consegnatario dovrà stipulare un contratto contenente le clausole essenziali elencate nel presente regolamento.

## Art. 6

Nel contratto deve indicarsi il luogo, il numero di iscrizione nell'inventario dei beni immobili, i mq. di superficie e la durata della locazione che sarà di anni 6 (sei) e avrà decorrenza dalla stipula del contratto o dal momento della consegna se anteriore alla stipula.

Per i produttori agricoli è consentito l'uso dei locali per la durata dell'autorizzazione così come rilasciata dal Sindaco; il rinnovo dell'autorizzazione dà diritto al rinnovo della proroga della locazione.

L'immobile non può essere venduto, subaffittato a terzi e nemmeno ai componenti il nucleo familiare, e non può essere donato perchè di esclusiva proprietà del Comune.

#### Art.7

Il conduttore, al momento della stipula del contratto, deve dichiarare di avere esaminato i locali e di averli trovati adatti all'uso cui sono destinati, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi svolge attività.

Deve, inoltre, obbligarsi a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui lo ha ricevuto.

Ogni aggiunta che non può essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ad ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il provvedimento scritto dall'Amministrazione.

Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelli da farsi agli impianti d'acqua, luce, alle serrature, chiavi, ai cardini ed infissi, alla superficie dei muri e soffitti e degli infissi alle marmette, piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà l'Amministrazione Comunale prelevandone la spesa dal deposito cauzionale.

#### Art.8

Tutte le spese di gestione, acqua, luce ecc. sono a carico del conduttore.

#### Art.9

Al momento della cessazione dell'attività, (Quest'ultima, si ribadisce, è il requisito essenziale per ottenere la locazione), l'immobile deve essere restituito al Comune nello stato di come è stato consegnato.

A tal proposito, a cura dell'ufficio tecnico comunale sarà redatto prima dell'immissione in possesso regolare verbale di consistenza.

Lo stesso verbale di stato d'uso deve essere redatto alla cessazione.

Qualora l'immobile sia danneggiato, sulla scorta del verbale redatto dal responsabile, verrà quantificata la spesa necessaria per risistemarlo e si tratterà la somma dalla cauzione.

Qualora, per qualunque causa, verrà modificata la destinazione dei locali entro dieci giorni l'immobile deve essere restituito al Comune libero da persone o cose.

#### Art.10

L'Amministrazione è esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

#### Art.11

L'Amministrazione potrà in qualunque momento ispezionare e fare ispezionare i locali affittati;

#### Art.12

L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti nel contratto produrrà ipso jure la risoluzione. In caso di morosità che si protegga oltre al terzo mese, salvo l'adozione di procedura coattiva per la riscossione dei canoni arretrati e dei relativi interessi e spese, il contratto deve intendersi irrevocabilmente risolto e l'immobile deve essere lasciato libero da persone e cose entro 10 giorni dal verificarsi dall'evento.

#### Art.13

Il conduttore dovrà depositare una cauzione pari a tre mensilità.

Per i produttori agricoli di cui alla legge 59/63, la cauzione è fissata in una mensilità.

La cauzione sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà essere mai imputata in conto mensilità.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, il deposito cauzionale potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo.

#### Art.14

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge che regolano i contratti d'affitto.